



COMUNE DI BAUCINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 Reg. Delib.

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI): Approvazione Piano Economico-Finanziario e Tariffe per l'anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno 30 del mese Luglio di alle ore 14:54 e seguenti, nella consueta sala della adunanze, in seguito ad invito di convocazione in seduta ordinaria, si è riunito il consiglio comunale con l'intervento dei Signori:

Nome e Cognome	Carica	Presenti	Assenti
1) Realmuto Giuseppina	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Lo Cascio Giuseppe	Vice Presidente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Lo Cascio Domenico Filippo	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Tantillo Salvatore Fortunato	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Manfrè Antonina	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Ornista Maria Girolama	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) Di Pisa Rosalia	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) Pollina Fortunata	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9) Re Piergiuseppe	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10) Barone Giovanna	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presenti N. 8

Assenti N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Dott.ssa Giuseppina Realmuto

Assiste il Segretario del Comune Dott.A. Alfano

Vengono dal Consiglio nominati scrutatori i signori

La seduta è PUBBLICA

Il Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto *"Tassa sui rifiuti (Tari): Approvazione Piano Economico- Finanziario e Tariffe per l'anno 2021"* dando lettura del dispositivo della proposta.

Prende la parola il dottore Fontana, Ragioniere dell'Ente, il quale illustra il contenuto della proposta precisando che per quest'anno le tariffe sono state calcolate sulla base del PEF nel quale sono stati riassuntivamente prospettati i costi che il Comune di Baucina sostiene per garantire il servizio per lo smaltimento dei rifiuti; il PEF poi deve essere validato dall'Ente territorialmente competente che nel nostro caso è la S.R.R. Palermo Provincia EST e poi deve essere inviato alla ARERA e pertanto i costi fissi e i costi variabili per il Comune di Baucina sono stati definiti in circa €330.000,00 e sulla base di questo totale dei costi, l'Ufficio Finanziario ha costruito le tariffe che devono dare copertura integrale al servizio come previsto per legge.

Il Ragioniere ricorda che la tariffa è composta da una parte fissa e una parte variabile: la parte fissa è legata ai metri quadri occupati dal contribuente mentre la parte variabile varia in funzione del numero degli occupanti l'immobile e pertanto l'Ufficio Finanziario si è limitato ad applicare questi coefficienti per determinare la tariffa nel suo insieme.

Prende la parola il Consigliere Re e precisa che dal riscontro dei dati, quest'anno si pagheranno € 5.000,00 in meno oltre a circa € 25.000,00 in meno per lo spazzamento; il Consigliere Re chiede pertanto, se a fronte di questo risparmio ci sia anche un servizio meno efficiente.

Risponde l'architetto Lascari la quale precisa che il PEF di quest'anno è stato predisposto secondo quanto prescritto dalla delibera ARERA sulla base dei costi a consuntivo del 2019 rilasciati dalla ditta Caruter, quindi continua l'Architetto il risparmio di spesa va rapportato tra il 2021 e gli anni 2020 - 2019.

Inoltre, l'Architetto precisa che il servizio a fronte di un risparmio di spesa, manterrà gli stessi standard qualitativi; in sostanza continua l'architetto, il servizio contempla la raccolta e il trasporto dei rifiuti sia differenziati che indifferenziati all'interno del quale c'è anche il costo del personale, mentre il conferimento in discarica la paga il Comune perché il servizio non è garantito dalla ditta, mentre per quanto riguarda i costi generali di gestione l'architetto Lascari precisa che trattasi di costi onnicomprensivi che sommano tutti i vari dettagli di spesa.

Il Consigliere Re rivolge un'altra domanda al dottor Fontana e gli chiede se siano state fatte delle simulazioni per capire se questo abbattimento risparmio di spesa di € 5.000 è stato distribuito in maniera omogenea; risponde il Ragioniere il quale precisa che il risparmio di € 5.000 è un risparmio generale e quindi bisogna capire se i costi della parte fissa e della parte variabile rispetto all'anno precedente sono uguali o meno e pertanto non ci sarà una diminuzione dei € 5.000 in favore di tutti, ma ci saranno contribuenti che avranno effettivamente un risparmio e altri che avranno un aumento e ciò a causa dei coefficienti di calcolo. Questo tipo di simulazione pertanto non è possibile.

Interviene il Consigliere Tantillo e precisa che comunque una diminuzione in media si registrerà un po' per tutte le categorie.

Interviene il Sindaco per precisare che di fatto il costo del servizio diminuisce a fronte invece di un aumento delle performance di raccolta differenziata rispetto agli anni precedenti e inoltre negli anni precedenti il costo del servizio era sotto dimensionato nonostante la legge obbligasse a coprire al 100%; adesso con i nuovi criteri e controlli, il costo del servizio non può scendere sotto i 330.000.00 Euro a differenza dei costi fittizi degli anni precedenti che hanno contribuito a creare il disavanzo di bilancio. Inoltre, adesso prosegue il Sindaco, i piani vengono controllati da un ente sovraordinato a differenza del passato e tutta la materia adesso è disciplinata dal principio che chi inquina paga e dunque chi ha più soggetti nel nucleo familiare.

Infine il Sindaco precisa che per la maggior parte dei cittadini, le tariffe registreranno una diminuzione rispetto al passato.

Dichiarazione di voto del Consigliere Tantillo il quale ricorda che l'Ente ha già approvato un regolamento Tari con tantissime agevolazioni al quale si rimanda.

Dichiarazione di voto del Consigliere Re il quale ricorda che a fronte delle agevolazioni comunque i costi del servizio devono essere coperti al 100%.

Terminati gli interventi il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta:

Consiglieri presenti 8

Votanti 8

Favorevoli 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'esito della votazione,

Visti:

il D. Lgs 267/2000;

la L.R. 30/2000;

la L.R. 48/91;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

Di approvare "Tassa sui rifiuti (TARI): Approvazione Piano Economico - Finanziario e Tariffe per l'anno 2021.

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line dell'Ente e in Amministrazione Trasparente nelle apposite sottosezioni di I e II livello.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e autonoma votazione espressa in forma palese:

Consiglieri presenti 8

Votanti 8

Favorevoli 8

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Presidente

f.to Dott.ssa Giuseppina Realmuto

Il Consigliere Anziano

f.to Lo Cascio Domenico Filippo

Il Segretario comunale

f.to Dott. Alberto Alfano

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____ col n. _____ del _____
"Registro pubblicazioni."

Il Messo
.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno _____ al giorno _____ successivo alla sua data e che non sono state prodotte a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza municipale, li _____

In fede

Il Segretario Comunale
.....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- 1) ☒ ai sensi dell'art. 12 comma 1 – 2 della L.R. 3/12/91, n.44
2) ☐ ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3/12/91, n.44

Dalla Residenza municipale, li 30/07/2021

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Alberto Alfano



COMUNE DI BAUCINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 17 del 22-07-2021

OGGETTO

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2021

VISTI i seguenti pareri: PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 COME NOVELLATO DAL D.L. 174 DEL 2012 CONVERTITO CON MODIFICA NELLA LEGGE 213/2012 - L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 23-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Ambrogio Fontana

(Sottoscritto con Firma digitale)

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 23-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Ambrogio Fontana

(Sottoscritto con Firma digitale)

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con delibera n. 238 del 23 giugno 2020, l'ARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario introdotto dalla delibera n. 443/2019, adeguandolo alla emergenza epidemiologica legata al Covid-19, introducendo in particolari nuovi voci di costo di natura previsionale legati all'emergenza, nonché una componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche;
- con delibera n. 493 del 24 novembre 2020, l'ARERA ha provveduto all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 37 del 26/10/2019 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;

RICHIAMATO:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

PRESO ATTO:

- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2021 con l'art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 56/2021 e che l'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L. n. 73/2021 differisce al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013;
- che il D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021, contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in particolare

l'articolo 30, comma 5, del decreto prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;

- che il Decreto legge n. 99 del 30 giugno 2021, c.d. Decreto Lavoro, contiene Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI ed in particolare l'art. 2 comma 4 prevede l'ulteriore slittamento dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021;

VISTO:

- il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall'ente territorialmente competente S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. (Prot. n. 946 del 28/06/2021), la cui appendice 1 è allegato al presente provvedimento;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

DATO ATTO che secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera Arera n. 443/19, integrata dalla delibera Arera n. 238/2020, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2021 ammonta ad € 330.070,00 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 330.070,00;

VISTO:

- l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, che stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della TARI;
- le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2020, con le quali è stato affermato che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti"*;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VERIFICATO:

- che la variazione tra il totale delle entrate tariffarie dell'anno 2020 e il totale delle entrate tariffarie del 2019 rispetta il limite di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato alla delibera ARERA n. 443/19, modificato dall'art. 2 della delibera Arera n. 238/2020 così calcolato (per il 2020);

limite massimo di variazione = tasso inflazione programmata (1.7%) - recupero produttività (da 0.1% a 0.5%) + coefficiente QL (da 0% al 2%) + coefficiente PG (da 0% a 3%) + 19₂₀₂₀(da 0% a 3%) = 1,6%;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 31 gennaio 2021, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 31 dicembre;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del decreto legge n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponente, salvo diversa deliberazione della città metropolitana;
- che l'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L. n. 73/2021 differisce al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che sulla presente proposta dovrà essere acquisito il parere del Revisore unico dei conti ai sensi dell'art. 239 T.U.E.L. (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. di approvare per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
3. di dare atto che:
 - con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente e da quest'ultimo trasmesso ad ARERA per l'approvazione finale;
 - le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
 - ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di PALERMO;
4. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
5. di dichiarare, a seguito di votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
6. Di pubblicare il presente provvedimento nelle sottosezioni di I e II livello amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Dott. Ambrogio Fontana
(Sottoscritto con Firma elettronica)

IL PROPONENTE

Dott. Fontana Ambrogio
(Sottoscritto con Firma digitale)

